

Art. 68, comma 1, 2° e 3° periodo, CCNL 21/05/2018

Secondo la nuova formulazione della disciplina relativa all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, tutte le risorse confluite nella costituzione del fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono rese annualmente disponibili per gli utilizzi di cui all'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, al netto delle risorse necessarie per finanziare una serie di istituti a carattere "fisso" a carico delle risorse stabili (differenziali progressioni economiche, indennità di comparto, ecc.).

Sono inoltre rese annualmente disponibili (e quindi si aggiungono alle disponibilità per ulteriori utilizzi nell'anno successivo) le seguenti risorse:

- differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, per le quote non utilizzate;*
- eventuali risorse stabili non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.*

L'espressione "sono rese di nuovo disponibili" non va intesa nel senso che tali risorse debbano essere utilizzate per le stesse finalità cui erano state originariamente destinate bensì nel senso che, più genericamente, le stesse possono essere utilizzate per il finanziamento dei vari istituti previsti nell'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

E' evidente, in ogni caso, che si tratta di risorse una tantum che non possono produrre un incremento stabile del fondo dell'accessorio anche per gli anni successivi.